STUDI PROFESSIONALI E COVID-19
COME LAVORARE IN SICUREZZA

Il presente documento ha lo scopo di fornire indicazioni sulle misure che gli studi professionali sono tenuti ad adottare per lo svolgimento in sicurezza delle attività negli ambienti di lavoro, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

I contenuti si rifanno alle principali disposizioni emanate dagli organismi istituzionali competenti, note al momento della redazione del presente documento.

Gli studi professionali sono tenuti comunque a verificare l'adeguatezza delle misure adottate anche rispetto agli eventuali aggiornamenti della normativa sulla materia.

Piazza San Bernardo, 106 - 00187 Roma - tel. 06 55.73.484 - fax 06 55.91.829
e-mail: segreteria@ancnazionale.it
www.ancnazionale.it

Obblighi e adempimenti

Effettuare la valutazione dei rischi (DVR)
Nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
Permettere l'elezione del RLS
Nominare in determinate ipotesi il medico competente
Nominare e formare gli addetti al primo soccorso e all'antincendio
Formare i lavoratori
Informare i visitatori e i lavoratori

Andranno previste nuove procedure per:

- la gestione di dipendenti, collaboratori, visitatori;
- la vigilanza, l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione interno;

Occorrerà

- intensificare la sorveglianza sanitaria sul posto di lavoro ed aggiornare il registro della sicurezza e il piano di sorveglianza sanitaria predisposto dal medico competente;
- adeguare il DVR ex art. 29 del D.Lgs 81/2008, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, allegando un'appendice relativa esclusivamente a tutto ciò che è stato attivato in materia di Covid-19.

Spazio di lavoro

Lo spazio di lavoro deve essere organizzato in modo tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da svolgere.
L'ambiente deve essere ben dimensionato ed allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.

"Quindi, in funzione delle cubature degli ambienti andrà rivisto il numero delle postazioni di lavoro negli uffici con allestimento tradizionale e sarà necessario ispezionare gli open space le cui singole postazioni operative occupano circa un minimo di 4,5 mq". (Ministero della Salute)

La prima misura di precauzione è il rispetto della distanza di almeno un metro negli spazi di lavoro.
Laddove non sia possibile, è consigliato l'uso delle mascherine chirurgiche da parte dei lavoratori interessati.
Qualora l'attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di due metri ed il transito nelle zone comuni (parcheggio, ingresso, scale, corridoi, bagni), e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso delle mascherine (normali mascherine chirurgiche, non necessariamente filtranti) e, se necessario, di altri dispositivi di protezione (guanti ecc).
Occorre prevedere il contingentamento degli accessi e la ventilazione continua degli spazi comuni che devono essere sanificati e puliti periodicamente.

Piazza San Bernardo, 106 - 00187 Roma - tel. 06 55.73.484 - fax 06 55.91.829
e-mail: segreteria@ancnazionale.it
www.ancnazionale.it

Gestione dei dipendenti e collaboratori

Se possibile è opportuno scaglionare gli orari di ingresso e uscita dal lavoro in modo da evitare contatti nelle zone comuni.
Nei pressi delle porte d'ingresso ed uscita occorre mettere a disposizione prodotti detergenti.
Incentivare lo smart working e applicare un piano di turnazione dei dipendenti con l'individuazione di forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, anche modificando gli orari di lavoro.
Proporre iniziative di formazione a distanza.
Fornire, dove possibile, strumenti tecnologici dedicati.

Se lo studio è associato deve essere fatto per tutti coloro che lavorano nello studio (dipendenti, collaboratori, colleghi), perché stanno condividendo gli spazi.

Informativa ai dipendenti e collaboratori

Deve essere consegnata ai dipendenti e ai collaboratori un'informativa che descriva:

- le modalità di ingresso ed uscita di dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e visitatori esterni;
- l'uso di eventuali ascensori;
- il rispetto della distanza di almeno un metro negli spazi di lavoro. Laddove non sia possibile, consigliare l'uso delle mascherine chirurgiche da parte dei lavoratori interessati;
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali; se tali sintomi si verificano durante l'attività lavorativa di dichiararlo tempestivamente;
- l'obbligo di dichiarare il contatto con persone risultate positive al virus nei 14 giorni precedenti;
- l'obbligo di osservare le regole di igiene delle mani, mantenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- l'adozione di dispositivi di protezione individuali (mascherine, guanti conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie) che devono essere forniti dal datore di lavoro;
- l'uso di strumenti condivisi, come computer, stampanti e telefoni;
- le modalità di sanificazione degli strumenti di lavoro (es. schermi, tastiere, stampanti e scanner, computer, smartphone, penne, materiale cartaceo e tutti i device eventualmente consegnati e/o ricevuti dall'assistenza hardware);
- le regole di sanificazione quotidiana dei locali (mense, toilette) delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e/o di svago (area caffè e distributori di bevande);
- la percorrenza interna e la permanenza negli spazi comuni (distributori di caffè, bevande e snack) con relativa sanificazione quotidiana delle tastiere e dispenser di erogazione;

Piazza San Bernardo, 106 - 00187 Roma - tel. 06 55.73.484 - fax 06 55.91.829
e-mail: segreteria@ancnazionale.it
www.ancnazionale.it

- i sistemi di ventilazione continua e coordinamento dei locali, comprese le mense aziendali e gli spogliatoi;
- l'uso di strumenti aziendali che possano consentire la rarefazione sociale attraverso lo smart working, la rimodulazione dell'orario di lavoro delle eventuali turnazioni, l'utilizzo di ROL e ferie maturate.

Per l'adozione di tali provvedimenti NON è necessario uno specifico accordo sindacale, salvo che la contrattazione collettiva già lo preveda;

- gli spostamenti all'interno dell'organizzazione o dello studio professionale al fine di limitarli al minimo indispensabile;
- l'opportunità e la necessità di organizzare riunioni di presenza in locali che non garantiscono il rispetto della distanza minima;
- l'organizzazione di eventi interni e le attività di formazione in aula (individuare un numero massimo di partecipanti in funzione della cubatura degli ambienti rispettando la garanzia della distanza minima;
- la possibilità di istituzionalizzare la formazione in classi virtuali e in modalità telematica.

Modalità di accesso di visitatori esterni (fornitori, clienti, postino, vettori ecc)

Occorrerà:

- predisporre procedure e modalità di accesso finalizzate a ridurre le occasioni di contatto con il personale dipendente,
- regolamentare le aree di carico e scarico e di altri punti attraverso i quali le persone, anche non autorizzate, potrebbero accedere ai locali;

Ad esempio:

- ✓ Mantenere la rigorosa distanza di un metro
- ✓ Divieto di utilizzare i servizi igienici dedicati al personale dipendente
- ✓ Espresso divieto di entrare in ufficio e lasciare eventuale merce, posta e documenti nella cassetta delle lettere o al piano terra;
- ✓ Uso di eventuali ascensori.

Dovranno essere rivisti i contratti di appalto di eventuali servizi (es. di pulizie): dovranno essere aggiunte nuove clausole e occorrerà verificare che l'appaltatore abbia attivato, nei confronti dei suoi dipendenti, tutte quelle forme di formazione, informazione e sicurezza che la legge impone (il personale delle pulizie deve entrare negli uffici già con guanti e mascherina fornitagli dal suo datore di lavoro e quindi dall'appaltatore).

Occorrerà aggiornare il DUVRI.

Mettere a disposizione un'informativa (consegnata o affissa all'ingresso) circa le disposizioni delle autorità in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus.
Le informazioni devono riguardare, a titolo esemplificativo:

Piazza San Bernardo, 106 - 00187 Roma - tel. 06 55.73.484 - fax 06 55.91.829
e-mail: segreteria@ancnazionale.it
www.ancnazionale.it

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali; se tali sintomi si verificano durante l'attività lavorativa di dichiararlo tempestivamente;
- l'obbligo di dichiarare il contatto con persone risultate positive al virus nei 14 giorno precedenti;
- l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro e di osservare le regole di igiene delle mani, mantenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in studio

Qualora necessario, richiedere il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19 nel rispetto della privacy, anche attraverso la compilazione di un questionario predisposto.

IMPORTANTE

Come da indicazioni del Ministero della Salute, il datore di lavoro è obbligato a controllare la temperatura corporea dei propri dipendenti e visitatori:

- Non deve essere registrato alcun dato, a meno che non sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali;
- Utilizzare, preferibilmente termometri che non necessitano di contatto diretto.
- Durante la rilevazione, l'operatore dovrà indossare mascherina chirurgica, guanti e occhiali di sicurezza, cercando di mantenere la massima distanza (almeno 50 cm).

La rilevazione costituisce un trattamento di dati personali e deve avvenire nel rispetto della disciplina vigente in materia di privacy; occorre quindi fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali (il Protocollo del 14/03/2020 ne indica i contenuti) fornendo le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati e assicurando la riservatezza e la dignità del lavoratore/visitatore in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura.
Nell'informativa è necessario indicare:

- la finalità: prevenzione del contagio da Covid-19
- la base giuridica: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7 lett. D) del DPCM 11/03/2020
- il periodo di conservazione: fino al perseguimento delle finalità (es. isolamento del lavoratore, ricostruzione della filiera dei contatti stretti di un lavoratore positivo al Covid-19, e al massimo fino al termine dello stato di emergenza).

Poiché il presupposto che rende legittimo il trattamento è una norma di legge finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia, non è necessario chiedere il consenso dei lavoratori/visitatori.

<u>Pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro</u>

Può essere fatta su base periodica, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, 1-2 volte alla settimana, in assenza del personale dipendente.

Piazza San Bernardo, 106 - 00187 Roma - tel. 06 55.73.484 - fax 06 55.91.829
e-mail: segreteria@ancnazionale.it
www.ancnazionale.it

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di Covid-19, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici, tastiere, mouse, schermi ecc).
La priorità nella pulizia andrà data a materiali condivisi da più lavoratori e dovrà essere **preventiva** rispetto ad ogni uso (esempio se un terminale è usato da più persone sarebbe opportuno individuare dei turni e prima di ogni nuovo utilizzo dovrebbe essere pulita la tastiera, il mouse ecc).
E' obbligatorio mettere a disposizione dei propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani e invitare i dipendenti e i collaboratori a lavarsi spesso le mani, soprattutto dopo l'uso di beni comuni.
Le pulizie possono essere fatte dal titolare o dai propri dipendenti (uffici molto piccoli). Devono aver fatto la formazione sulla sicurezza, usare tutti i dispositivi di sicurezza (mascherine, guanti, detergenti ecc.) perché il titolare è responsabile del servizio di prevenzione protezione dei locali.
Occorre prestare molta attenzione alla gestione e smaltimento dei rifiuti.

DVR 81/2008

Occorrerà predisporre un'appendice al DVR riportando:

- una breve descrizione dello studio e di come è stato riorganizzato,
- le mansioni dei dipendenti e come il loro lavoro è stato riorganizzato
- gli strumenti utilizzati evidenziando quelli condivisi
- ma soprattutto che valutazione del rischio Covid-19 è stata fatta e che misure di contrasto si stanno applicando (misurazione temperatura per tutti, l'uso delle mascherine, pulizie periodiche): elencare tutto ciò che è stato predisposto in linea con il protocollo e le istruzioni del Ministero della Salute

Fonti normative:
D.Lgs 81/2008
CCNL del 29/11/2011
Accordo degli studi professionali del 31/01/2012
Documentazione elaborata da E.bi.pro.
Circolare del Ministero della Salute n. 3190 del 03/02/2020
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020
Circolare INAIL n. 13 del 03/04/2020
Nota INAIL del 13/03/2020
Circolare Agenzia delle Entrate 09/2020

Piazza San Bernardo, 106 - 00187 Roma - tel. 06 55.73.484 - fax 06 55.91.829
e-mail: segreteria@ancnazionale.it
www.ancnazionale.it

FAQ – APPLICAZIONE DELLE MISURE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Quali possono essere gli accorgimenti minimi da attuare in azienda per prevenire il contagio da Covid-19?

Sicuramente è consigliabile inviare a tutti i dipendenti una circolare informativa riportante gli avvertimenti indicati al punto 1 del protocollo, ed in particolare:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di poter permanere in azienda e l'obbligo di dichiarare tempestivamente la circostanza in cui, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Posso sempre procedere alla misurazione della febbre dei dipendenti?

Non è escluso, anzi, tale possibilità è espressamente prevista nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, tuttavia questa misura non può essere adottata a prescindere da ogni valutazione specifica sulla relativa necessità e in modo generalizzato. Così come specificato nel provvedimento del Garante 2 marzo 2020 non è consentita la raccolta di informazioni inerenti allo stato di salute dei lavoratori ad opera dei datori di lavoro a priori e in modo sistematico e senza criteri definiti. Lo stato di emergenza consente l'adozione di misure anche eccezionali che implicano il trattamento di dati personali, purché caso per caso ne siano valutate la necessità e la proporzionalità in relazione alla finalità perseguita.

Come faccio a dimostrare che la misurazione della temperatura dei dipendenti è una cautela necessaria e proporzionale per contrastare la diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro?

E' necessario in primo luogo prendere in considerazione il settore di attività e l'organizzazione del lavoro sotto diversi profili, quali a titolo esemplificativo:

- dell'area di riferimento
- del numero di contagi presenti in quell'area
- della conformazione dei locali di lavoro
- delle modalità con cui sono state attuate le dovute prescrizioni igienico sanitarie previste dalla recente normativa
- dal settore produttivo
- dalla tipologia e dalla quantità di soggetti che, per ragioni produttive, hanno accesso a quell'area (dipendenti, fornitori etc…)

Dopo di che occorre valutare se l'obiettivo di contrasto allo sviluppo dell'epidemia e di salvaguardia della sicurezza e della salubrità sui luoghi di lavoro può essere comunque garantita ricorrendo ad altre misure più invasive. In tal caso è necessario propendere per l'adozione di queste ultime.

In ogni caso tutte le misure adottate dal datore di lavoro per fare fronte a contesti eccezionali, ove è coinvolta non solo la salute dei lavoratori ma anche la salute pubblica, devono essere documentate e motivate.

Piazza San Bernardo, 106 - 00187 Roma - tel. 06 55.73.484 - fax 06 55.91.829
e-mail: segreteria@ancnazionale.it
www.ancnazionale.it

Nel caso in cui ritenga che la misurazione della temperatura dei dipendenti sia una misura necessaria, come posso procedere per salvaguardare e tutelare la loro riservatezza e la loro dignità personale?
Dovranno essere in primis adottati degli accorgimenti che potremmo definire basati sul buonsenso: misurazione della temperatura in una stanza ove sia possibile accedere singolarmente, e da dove sia possibile isolare il lavoratore ove presenti una temperatura superiore a 37,5 ° mantenendone la riservatezza ed evitando che possa essere identificato da parte dei colleghi. La finalità del trattamento deve essere infatti quella di implementare i protocolli anticontagio e prevenire il diffondersi dell'epidemia negli ambienti di lavoro, non quella di realizzare una "caccia all'untore".

Eventualmente, prima di rilevare la temperatura, devo anche rendere l'informativa ai miei dipendenti? In che modo?
Sì. Prima della rilevazione dovrà essere resa l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR che potrà essere fornita anche oralmente o eventualmente affissa nei locali in cui viene rilevata la temperatura. Potrò fornire le informazioni necessarie ad illustrare finalità, base giuridica, modalità di trattamento e tempi di conservazioni e, eventualmente, omettere le informazioni di cui il lavoratore sia già a conoscenza.

In che modo posso garantire la riservatezza dei dipendenti qualora uno di essi manifesti sintomi ascrivibili al Coronavirus o sia venuto in contatto con soggetti positivi?
Si consiglia di adottare un canale di comunicazione riservato e specifico per permettere ai lavoratori di rendere tale informazione, eventualmente in accordo con il medico del lavoro. I soggetti destinati a ricevere le predette informazioni dovranno essere sottoposti ad un obbligo legale e/o contrattuale di riservatezza.

Posso conservare i dati registrati? Se sì per quanto tempo?
La temperatura del dipendente non può essere registrata se non ove si riveli necessario in relazione alla finalità perseguita (prevenzione e contenimento dell'epidemia).
Ad esempio qualora il lavoratore debba essere messo in isolamento i dati possono essere conservati fino all'intervento del medico di famiglia che adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni; oppure, nel caso in cui il soggetto risulti poi positivo, fino all'espletamento delle procedure operative da parte delle autorità sanitarie competenti o della protezione civile, con particolare riferimento alla ricostruzione della filiera di possibili soggetti venuti in contatto con il lavoratore risultato positivo al Covid-19. Ad ogni modo i dati dovranno essere conservati per i tempi strettamente necessari e comunque non oltre la fine dello stato di emergenza.

Posso rendere pubblico il dato del mio dipendente risultato positivo al Coronavirus?
No. I dati particolari e quindi idonei a rivelare informazioni sullo stato di salute del dipendente non possono essere diffusi. La Protezione civile o le autorità sanitarie provvederanno a contattare singolarmente i soggetti a rischio entrati in contatto con il lavoratore risultato positivo, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti (monitoraggio e quarantena).

Documento redatto in collaborazione con

Associazione Nazionale Commercialisti Alessandria

ANC ringrazia la Presidente di ANC Alessandria, Paola Massari,
per l'accurato lavoro svolto ai fini della redazione del presente documento

© 2020 ANC - Associazione Nazionale Commercialisti

Piazza San Bernardo, 106 - 00187 Roma - tel. 06 55.73.484 - fax 06 55.91.829
e-mail: segreteria@ancnazionale.it
www.ancnazionale.it